



Prot. nr. 9 Prot. /2024
del 15/02/2024

Tribunale di Novara – Ordine degli Avvocati di Novara

PROTOCOLLO DI INTESA

**IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
E COMPENSI PER I DIFENSORI D'UFFICIO
NEL PROCESSO PENALE**

1. Questioni in materia di individuazione del richiedente ed elezione di domicilio

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potrà essere presentata:

- direttamente dall'interessato, il quale, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, richiamato dall'art. 78 del Testo Unico anche in materia di patrocinio a spese dello Stato, dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla, già sottoscritta, allegando copia fotostatica di documento di identità. Per quanto concerne, invece, gli imputati detenuti, l'istanza di ammissione potrà essere trasmessa all'A.G. procedente dall'Ufficio Matricola dell'Istituto penitenziario presso cui l'interessato si trova ristretto; in tal caso non è necessaria la sottoscrizione del difensore (*in argomento*, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8919 del 02/02/2012 "*La sottoscrizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal soggetto detenuto non deve essere autenticata dal difensore, atteso che tale requisito è soddisfatto dalla ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, che ne attesta la provenienza dal soggetto legittimato*").
- dal difensore. Lo stesso difensore potrà presentare l'istanza, sottoscritta dall'interessato e da lui autenticata. Si ricorda che ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 l'autenticazione della sottoscrizione consiste nella attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive: si richiama pertanto l'attenzione a che l'autenticazione da parte del difensore sia effettuata solo in caso di certa identità del sottoscrittore. Pacificamente, infatti, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo: la certezza sull'identità è infatti condizione necessaria affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente.

Si deve, perciò, ritenere che i sedicenti, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, non possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che i loro difensori potranno eventualmente ricorrere, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 e 117 DPR 115/2002 per ottenere il pagamento del compenso.

Invero, l'incertezza sull'identità dell'istante impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96, co. 2 e 3, e 98, co. 2, D.P.R. n. 115/02 (cfr., Cass. pen., sez. IV, 11.4.2011 n. 14529; Cass. 24.3.2004 n. 22912; Cass. 10.2.2009 n. 11792).

A meno che l'istanza non sia presentata direttamente dall'interessato già sottoscritta, non è prevista a pena d'inammissibilità l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità, neppure ai fini della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del DPR 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione.

La sottoscrizione di tale ultima dichiarazione - che in virtù dell'art. 79 lett. c) DPR 115/2002 deve essere inserita nell'istanza - non deve, infatti, essere effettuata con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 sopra citato, dal momento che questa disposizione si riferisce espressamente alle sole istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (previste dall'art. 47) e non già alla diversa categoria delle dichiarazioni sostitutive di Certificazione (previste, come detto, dall'art. 46).

Per scongiurare ogni difficoltà resta, dunque, raccomandabile allegare *ad abundantiam* la copia fotostatica del documento, richiamandosi *ex professo* a quanto sopra nel caso in cui la stessa manchi o non sia agevolmente e per tempo conseguibile (soggetti anagraficamente irreperibili, detenuti privi di documento all'ingresso in carcere per averlo in precedenza smarrito o che non possano contare sull'assistenza di congiunti all'esterno ecc.).

Nell'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere indicato il codice fiscale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento (art. 79 lett. b D.P.R. n. 115/2002).

Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti: cfr. *supra*), anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato, e gli apolidi potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n. 144; Cass Pen Sez. IV 10.3.2003 n. 2684). Con riferimento alle generalità, si segnala la necessità di indicare la residenza attuale ed effettiva del soggetto istante, indipendentemente da quella riportata sul documento di identità. Il possessore di documento di identità che risulti cancellato dall'anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza, specificando, tuttavia, che è soggetto senza fissa dimora.

Ferma la rilevanza della residenza attuale ed effettiva, con la relativa indicazione della composizione del nucleo familiare, deve precisarsi che, qualora la stessa sia diversa da quella anagrafica o risultante da documento, l'istante sia in tal caso tenuto a fornire sul punto elementi circostanziati a conferma della difforme situazione di fatto, allorché il riferimento ai dati anagrafici formali sia tale da escludere la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio a causa della presenza di un congiunto capiente. A tal fine si potrà fare riferimento ad elementi confermativi della situazione di fatto che eventualmente già emergono dagli atti: detto onere potrà ritenersi superato dall'autocertificazione di formale mutamento di residenza, ancorché non annotato sul documento d'identità previamente conseguito, ovvero con l'indicazione, in aggiunta, della composizione del nucleo familiare "formale", dei dati dei congiunti e dei redditi relativi quando pure in tal caso ricorrano i presupposti per l'ammissione.

Il beneficio del patrocinio in favore dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali, anche al cittadino straniero, sia o non residente in Italia, in quanto il requisito della residenza nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 90 DPR 115/2002 per l'ammissione ad esso, è riferibile solo all'apolide (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10805 del 20/12/2002).

Si osserva, infine, come l'elezione di domicilio effettuata nel procedimento incidentale operi pacificamente anche nel procedimento principale in cui il beneficio è richiesto, con la conseguenza che le notificazioni relative a tale procedimento dovranno essere effettuate al suddetto domicilio (cfr., ex multis, Cass. Sez. IV, 13/02/2018 n. 12243 "L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento").

I medesimi requisiti sono inoltre ed all'evidenza prescritti quando il richiedente l'ammissione è la persona offesa dal reato per il quale si procede, con l'avvertenza che tanto è richiesto, nei procedimenti a carico d'imputato maggiorenne, anche al minore e pure se sia stato nominato un curatore speciale di quest'ultimo: in tali casi l'istanza deve essere sottoscritta da genitore esercente la relativa potestà, ovvero dal curatore speciale già nominato, e gli effetti decorrono, come sempre, dalla data di presentazione.

Per quanto concerne le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione, salva la procedura di riserva orale formulata dall'interessato ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002, la stessa deve essere depositata presso la cancelleria dell'Ufficio o della Sezione a cui appartiene il giudice titolare del procedimento.

Quanto alla riserva orale formulata ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002, giova evidenziare quanto segue:

- la riserva orale può essere effettuata solo nel "primo atto in cui interviene il difensore", laddove l'istituto della c.d. "riserva di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato" di cui all'art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002 è volta a permettere all'interessato di godere del beneficio anche quando le scansioni temporali del procedimento possono risultare incompatibili con l'apprestamento di un'istanza corredata delle indicazioni e delle dichiarazioni imposte dalla legge, fermo restando che solo il diretto interessato è in grado di conoscere se le proprie condizioni reddituali sono compatibili con l'ammissione al beneficio. Il difensore deve sempre informare tempestivamente l'interessato sui requisiti richiesti dalla legge per accedere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato e l'interessato può proporre istanza immediata con riserva di presentazione della documentazione nei successivi venti giorni ove abbia contezza della sussistenza delle condizioni richieste, ma non sia in grado di reperire la documentazione a ciò necessaria;
- l'interessato deve, quindi essere necessariamente presente, anche se la riserva può essere formulata dal difensore (cfr., Cass. Sez. 4, 10/01/2013 n. 18303: "*È legittima la riserva di presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata dal difensore alla presenza dell'imputato*");
- se l'interessato non è presente, il difensore può formulare la riserva solo se munito di procura speciale;
- nel caso in cui la documentazione sia presentata nel termine di giorni venti previsto dall'art. 109 D.P.R. 115/2002, gli effetti dell'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato decorrono da quando è stata formulata la riserva orale.

2. Questioni in materia di indicazione del reddito

Quanto alla individuazione della soglia di reddito in relazione al nucleo familiare di riferimento è condivisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, nel valutare il reddito familiare complessivo, si ha riguardo, non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuta condivisibile, infatti, la ratio di tali decisioni, volta ad ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della

situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica). In particolare, circa la valutazione di situazioni di mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente *more uxorio*, la Corte di Cassazione ha stabilito che “*Per la individuazione del reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell’art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all’interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente “more uxorio”: in quest’ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni altra evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto*” (Cass. Sez. 4, 17/02/2005 n. 19349).

A conferma della necessità di effettuare la valutazione del reddito considerando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza va richiamata la decisione della Cass. Sez. IV, 7/4/2005 n. 22635 secondo cui “*La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare*”.

Si è rilevato, tuttavia, che le dichiarazioni devono fare riferimento al nucleo familiare di fatto solo ove il rapporto di convivenza sia esistente nel periodo preso in considerazione dalla legge (anno precedente e anno in corso). È stata invece considerata non necessaria sia la allegazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, sia la autocertificazione, da parte dei conviventi, del reddito dagli stessi percepito, essendo prescritta e sufficiente la sola autocertificazione del richiedente.

Rimane, infine, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 76 co. 4 D.P.R. 115/2002, che prevede: “*Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi*”; e infatti, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha specificato che “*Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest’ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede, vertendosi nell’ipotesi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli del familiare convivente prevista dall’art. 76, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*” (Cass. Sez. IV, 4/10/2019 n. 43238).

Circa l’indicazione del reddito ai fini dell’ammissibilità dell’istanza si è ritenuto che il reddito debba essere indicato “in positivo”, anche quando esso sia pari a zero, e non sia utile, ai fini della verifica dell’ammissibilità, la indicazione generica di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’accesso al beneficio. Nel caso di indicazione, da parte dell’istante, di “reddito zero”, è necessario che vengano indicate in modo non generico, ma specifico e dettagliato le concrete modalità di sostentamento dell’interessato e del nucleo familiare; tali specificazioni dovranno essere fornite anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia detenuto, in quanto l’interessato potrebbe fruire di redditi diversi da quelli provenienti da lavoro.

Conformemente alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la persona offesa, nelle ipotesi di cui all'art.76 comma 4 ter DPR 115/2002 (P.O. per i reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis c.p. ecc.) non è tenuta, nella domanda di ammissione al patrocinio, ad indicare e precisare il reddito proprio e quello della famiglia anagrafica. E infatti, si è chiarito che *“La persona offesa di uno dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dalla medesima disposizione, sicchè la relativa istanza deve limitarsi ad indicare i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 79, comma 1, del citato decreto, non richiedendosi l'allegazione prevista alla lett. c) della norma. (In motivazione, la Corte ha precisato che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2021, l'ammissione al beneficio della persona offesa a prescindere dalle sue condizioni reddituali è giustificata dalle finalità di incoraggiarla a sporgere denuncia e di offrirle un effettivo sostegno in ragione della natura del reato in suo danno)”* (Cass. Sez. IV, 5/4/2022 n. 16272).

Considerato che - al fine di determinare il complessivo reddito di chi chieda di essere ammesso al beneficio - occorre computare tutti i redditi facenti capo al beneficiario, di qualunque fonte essi siano, compresi i beni immobili di proprietà e quelli non dichiarati al Fisco e, dunque, di fatto sottratti all'imposizione fiscale, come si desume dal tenore testuale dell'art. 76 D.P.R. 115/2002, nella costante interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. IV, 14.7.2010 - 12.10.2010 n. 36362), l'istante dovrà fornire esaustive indicazioni circa le modalità di sostentamento, laddove sia dichiarata assenza di reddito, con la specificazione che devono ritenersi rilevanti, alla luce del principio giurisprudenziale suddetto anche le risorse derivanti da eventuali sussidi ed erogazioni pubbliche o private percepite per far fronte al dichiarato stato d'indigenza; attività lavorativa sommersa o *“in nero”*; redditi di provenienza illecita (così Cass., 5.5.2010 -24.9.2010 n. 34643) ed eventuali aiuti economici - se significativi e non saltuari - prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi (cfr., C. Cost., n. 382/1985).

Inoltre, in relazione ai cittadini extracomunitari, è richiesta la certificazione dell'autorità consolare ed al proposito si è preso atto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che richiede, in aderenza alle osservazioni espresse dalla Corte Costituzionale in argomento, che siano indicati in tale attestazione elementi concreti che consentano verifiche in positivo (v. sul punto Cass. Sez. IV, 4/12/2012 n. 2828: *“In tema di gratuito patrocinio richiesto da cittadino appartenente a Stato extracomunitario, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'individuazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli. Ne consegue che l'autorità consolare, al fine di una attestazione utile all'interessato, non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati di cui eventualmente disponga, ma, in conformità al principio di leale collaborazione tra Stati, ha l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indicando gli accertamenti eseguiti”*).

In ordine alla prova della impossibilità a presentare la documentazione consolare richiesta ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.P.R. 115/2002 - che abilita l'autocertificazione ai sensi dell'art. 94 dello stesso testo - si ritiene che la stessa possa essere integrata dall'esperienza della seguente procedura:

- 1) produzione della documentazione relativa alla richiesta inoltrata dal legale all'Autorità consolare e con decorso di un termine congruo per la risposta, che si ritiene possa essere individuato in quello di 60 giorni dalla ricezione della richiesta;
 - 2) successivamente, ove non si ottenga risposta alcuna, su comunicazione del difensore, il giudice procedente invierà ulteriore sollecito all'Autorità consolare, a mezzo Cancelleria;
- In ogni caso, che l'autocertificazione sui redditi prodotti all'estero dovrà essere la più dettagliata possibile.

Al proposito si evidenzia che la mancata allegazione della certificazione consolare non è causa d'inammissibilità dell'istanza (cfr. art. 79, co. 1° e 2° DPR 115/2002), ben potendosi ipotizzare, in luogo di suo rigetto e successiva ripresentazione, l'assegnazione di termine entro il quale provvedere all'integrazione della documentazione secondo le anzidette modalità (in argomento, Cass. Sez. IV, 11/6/2008 n. 37510: "La mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi prodotti all'estero non rende inammissibile l'istanza del cittadino extracomunitario di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma al più, ove non intervenuta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, può legittimare la revoca dell'ammissione al beneficio).

In ogni caso, l'art. 94 DPR 115/2002 precisa che "in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione".

È, dunque, consentito al cittadino extracomunitario presentare un'autocertificazione attestante l'importo dei redditi percepiti nell'anno di competenza, qualora sia impossibile produrre insieme con l'istanza la documentazione consolare richiesta.

Invero, "In tema di patrocinio a spese dello Stato, il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, dello stesso decreto, deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia" (Cass. Sez. IV, 19/10/2021 n. 4166).

In ogni caso non sarà possibile addebitare al singolo cittadino straniero un'oggettiva responsabilità per le carenze della pubblica amministrazione del paese d'origine.

3. La difesa d'ufficio

3.1. Imputato impossidente

Principio generale che disciplina la materia, con riguardo alla liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore d'ufficio, è quello secondo cui l'obbligo di retribuire il predetto difensore grava sul soggetto che si sia avvalso della sua opera (ai sensi dell'art. 369 bis, secondo comma, lett. d), c.p.p. e dell'art. 103 DPR n. 115/2002). In deroga a detta regola, l'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 prevede un intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato che, allo scopo di assicurare effettività al diritto di difesa, è inteso a garantire il pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, da liquidare nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato DPR (vale a dire nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato), risultando subordinato al preventivo esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale e, quindi,

alla condizione che il difensore sia nell'impossibilità di ottenere il pagamento da parte del suo cliente/debitore (nello stesso senso l'art. 31 disp. att. c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore di ufficio debba essere "in ogni caso" retribuita).

Riguardo alla prova di aver esperito, come richiesto dal legislatore, un serio tentativo di recupero del credito nei confronti del proprio assistito / cliente / debitore, il difensore dovrà dimostrare di aver espletato inutilmente l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, di aver intimato atto di precetto nonché, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, e di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del proprio credito (cfr., Cass. Sez. II, 29/4/2020 n. 8359);

In particolare, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha specificato che la procedura di liquidazione ex art. 116 DPR 115/2002 richiede, oltre all'ottenimento del decreto ingiuntivo o di analogo titolo giudiziale ed all'intimazione dell'atto di precetto, anche la vana esecuzione del pignoramento, almeno mobiliare, con attestazione di verbale negativo, in quanto "è pacifico che l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, così come l'atto di precetto ed il pignoramento" (così Cass. civ., ordinanza ud. 11/03/2022 dep. 24/05/2022 n. 16799);

Sulla scorta di quanto sopra, nell'ipotesi in cui il difensore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa, "non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito" in altra località nota (in argomento, Cass. Civ. ordinanza n. 16799/2022). In caso di mancato rintraccio del luogo di dimora del debitore, il Giudice liquiderà ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002.

Quanto alla questione attinente al recupero delle spese sostenute per la procedura, troverà attuazione l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civile, VI Sez. Civ., ordinanza n. 3673/2019 del 16.01.2019 - Cass. Civ. n. 30484/2017), secondo il quale nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali vanno ricompresi anche i compensi relativi alle procedure di recupero. Resta, in ogni caso, ferma l'autonoma valutazione del Giudice in ordine alla congruità degli importi liquidati dal Giudice civile nell'ambito della procedura con la facoltà di ridurre, motivando, quanto liquidato, comunque non al di sotto dei minimi tabellari.

3.2. Imputato irreperibile

Nel caso in cui il professionista - nominato difensore d'ufficio - abbia prestato la propria attività in favore di indagato, imputato o condannato irreperibile, il disposto di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 introduce la necessità di un intervento surrogatorio ed anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito (la cui previsione, in effetti, è contenuta esplicitamente solo nel disposto dell'art. 116 DPR n. 115/2002 e non anche in quello del successivo art. 117 e la cui assenza, nella disposizione da ultimo citata, non può ritenersi casuale, rispondendo tale precisa scelta legislativa alla ratio di evitare di imporre al difensore d'ufficio l'irragionevole onere dell'esperimento di procedure che, in ragione della condizione di

irreperibilità del soggetto, sarebbero inutilmente dispendiose: Cass., Sez. IV, 20.12.2007 n. 5773, rv. 239034).

Con riguardo alla irreperibilità dipendente da una formale dichiarazione intervenuta nella sede processuale principale (evidentemente già preceduta dalle ricerche infruttuose previste per l'adozione di tale provvedimento dell'A.G.), occorre anzitutto chiarire che non può ritenersi sussistente a carico del difensore - prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117 D.P.R. n. 115/2002 - l'onere di esperire nuove ricerche dell'imputato allo scopo di fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile.

Del resto, la previsione normativa secondo cui il successivo venir meno dello stato di irreperibilità legittima lo Stato a ripetere quanto anticipato, rende superfluo che si richieda al difensore l'esperimento della relativa procedura.

Resta salva l'ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell'A.G. e prima dell'attivazione del recupero del credito ex art. 117 DPR 115/2002, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti *ex actis* da concreti ed univoci elementi posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi. In tale caso, ovviamente, la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio è subordinata al fatto che quest'ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Ciò detto, quanto alla nozione di irreperibilità di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002, si ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione che equipara alla irreperibilità di diritto (tale da presupporre un formale provvedimento reso dall'Autorità Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, del giudizio o, in sede di esecuzione, dopo la condanna), quella condizione di irreperibilità del patrocinato che afferisce ad una situazione di fatto di sostanziale irrintracciabilità del soggetto stesso: condizione che, pur indipendente da una pronuncia processuale, è tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.

Quanto, invece, alla individuazione in concreto dei criteri utili per identificare il soggetto irreperibile di fatto, deve osservare quanto segue.

Nel caso di soggetto (italiano o straniero) che abbia una residenza risultante dagli atti processuali, occorrerà - da parte del difensore che intenda richiedere la liquidazione dei compensi avvalendosi della disciplina dell'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 - mettere in moto, in seguito alla notificazione con esito negativo dell'atto di costituzione in mora precedentemente inviato presso la predetta residenza (raccomandata restituita dal servizio postale), una verifica anagrafica, all'esito della quale il soggetto potrà essere considerato irreperibile di fatto qualora dovesse risultare irrintracciabile anagraficamente, quindi cancellato, ovvero emigrato per luogo sconosciuto.

Pertanto, il difensore dovrà allegare alla propria istanza di liquidazione un certificato anagrafico.



Qualora, invece, dalle ricerche anagrafiche avviate con le modalità di cui sopra, il soggetto risulti emigrato verso altro comune, le ricerche andranno ripetute presso il nuovo comune. Nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso terzi occorrerà valutare se si possa o meno ragionevolmente ritenere il soggetto dimorante nel luogo di elezione: invero, mentre nella prima ipotesi (soggetto ragionevolmente dimorante nel luogo di elezione) dovrà essere attivata la procedura per il recupero del credito professionale prevista dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, nella seconda ipotesi (soggetto ragionevolmente non dimorante nel luogo di elezione di domicilio) il patrocinato potrà essere considerato irreperibile qualora non venga rintracciato presso la residenza anagrafica; in tal caso non dovrà richiedersi il previo tentativo del difensore di attivare la procedura per il recupero del proprio credito professionale, risultando di assai improbabile realizzazione. Analogamente, nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso il difensore (dovendo ovviamente escludersi che il patrocinato possa ritenersi dimorante nel predetto luogo), il soggetto si considera irreperibile di fatto, qualora anche in tal caso non venga rintracciato presso la residenza anagrafica. Analogamente nel caso in cui il soggetto sia senza fissa dimora o ne sia sconosciuta la residenza anagrafica.

Nel caso di soggetto straniero, poiché l'Ufficio Immigrazione della Questura non fornisce attualmente informazioni ai difensori circa la reperibilità sul territorio dello Stato dell'assistito, l'Ufficio si incaricherà di formulare la relativa richiesta prima di procedere alla liquidazione. Allo stesso modo si comporterà con riferimento ai cittadini rumeni, considerato che l'Autorità di quel Paese non rilascia ai privati informazioni circa il domicilio dei residenti. In questi casi il Giudice assegnerà un termine alla Questura per l'evasione dell'adempimento, ordinariamente da individuarsi nel termine di giorni 60.

In ogni caso, dovrà essere prodotta dal difensore l'attestazione del DAP in merito allo stato di non detenzione del soggetto.

La procedura prevista dall'art. 117 D.P.R. 115/2002 potrà essere esperita dal difensore d'ufficio anche nel caso di imputato deceduto. In tal caso, il difensore non deve previamente dimostrare di avere esperito senza successo la procedura per il recupero dei crediti professionali, essendo sufficiente documentare l'assenza di eredi che ne abbiano accettato l'eredità, dovendosi applicare in tal senso estensivamente la disciplina dettata con riguardo alla liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio di persona irreperibile (*in argomento*, Cass. Sez. 4, sentenza n. 2665/2008). È, dunque, sufficiente che il difensore -trascorso un anno dal decesso dell'assistito- produca idonea documentazione (p.e. attestazione dell'Agenzia delle Entrate sulla successione in corso) circa l'assenza di eredi che abbiano accettato l'eredità del *de cuius*.

La procedura prevista dall'art. 117 D.P.R. 115/2002, infine, è applicabile al difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato latitante; e infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione *"Ai fini delle modalità di liquidazione dei compensi professionali al difensore d'ufficio, la situazione del difensore dell'imputato irreperibile, per il quale l'art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede il previo inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali come condizione per la liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria ex art. 82 dello stesso d.P.R., è equiparabile a quella del difensore*

dell'imputato latitante, posto che l'impossibilità di rintracciare l'assistito e, quindi, di azionare le procedure di recupero del credito sussiste anche quando questi è in stato di latitanza, che, al pari dell'irreperibilità, implica l'esito negativo delle ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria" (Cass. Sez. 4, sentenza n. 115 del 28/10/2005).

Giova, infine, ribadire che, per espressa previsione normativa, la disciplina prevista dagli artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002 non è mai applicabile al difensore di fiducia.

4. Richiesta e liquidazione

Come indicato nella nota del 10.1.2018 del Ministero della Giustizia, relativa, anche, all'interpretazione dell'artt. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/2002, l'istanza di liquidazione dovrà essere accompagnata dalla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la persistenza delle condizioni di ammissione al Patrocinio fino alla data di conclusione della fase procedimentale, ovvero -in alternativa- da documentazione fiscale, amministrativa e/o contrattuale idonea a tal fine.

Gli importi indicati nei modelli sono già decurtati di un terzo, in virtù di quanto disposto dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

L'art. 82 D.P.R. 115/2002 prevede espressamente: *“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”*.

I criteri che devono orientare la scelta tra i diversi parametri sono, in sintesi, la complessità e la gravità del procedimento, il numero degli incombenti, l'importanza delle questioni trattate, l'urgenza della prestazione e, più in generale, *“tutte le particolari circostanze del caso”* riferite all'attività svolta in favore del proprio assistito.

Le liquidazioni di regola verranno effettuate senza che sia necessaria una dettagliata indicazione dell'attività svolta, essendo gli atti già contenuti nel fascicolo del Giudicante.

Quanto alle singole attività, si ritiene che quando il loro numero risulti straordinario, sulla base di dati d'esperienza, rispetto alla complessità del processo, sarà onere dell'avvocato motivarne sinteticamente la ragione e, con essa, l'importo per singola fase conseguentemente individuato.

Il nuovo sistema di liquidazione lascia un significativo margine di discrezionalità all'Autorità giudicante. L'esercizio di tale discrezionalità deve tenere conto *“della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”* (così art. 81 co. 1 DPR 115/2002), della complessità e durata del procedimento, ma, in ogni caso, l'eventuale liquidazione di compensi inferiori a quelli indicati come minimi nel DM 55/2014 (e successive modificazioni) deve ritenersi del tutto eccezionale e, comunque, deve essere espressamente ed adeguatamente motivata dal Giudice.

Per consentire la corretta valutazione di tale impegno si è, per questo e come già accennato, ritenuto opportuno che il difensore, nella richiesta di liquidazione, segnali situazioni di particolare complessità che hanno reso l'attività difensiva riferibile ad ogni fase "tipica" particolarmente impegnativa.

In ogni caso, secondo quanto espressamente previsto dal dettato normativo, la liquidazione non può superare il valore medio della tariffa professionale vigente.

Tutte le volte che debba procedersi a liquidazione in relazione alla attività difensiva prestata nell'ambito di sub-procedimenti che si insediano all'interno della "macro-fase" liquidandola, tale attività dovrà essere, prima, "scomposta" e, poi, classificata e compresa nelle cinque fasi predeterminate dal legislatore.

Così, l'attività difensiva eventualmente prestata nel sub-procedimento di convalida del fermo o dell'arresto dovrà essere "sezionata" in attività di studio, decisoria ed istruttoria (questa fase con specifico riguardo alla parte del procedimento in cui si svolge l'interrogatorio).

Analoga "scomposizione" dovrà essere operata in relazione ai subprocedimenti che scaturiscano da istanze relative a vincoli reali o personali; in questi casi dovrà liquidarsi una fase di studio ed una fase introduttiva (con riguardo all'istanza).

Il suddetto accorpamento non si ritiene effettuabile in relazione al subprocedimento che si sviluppa di fronte al Tribunale del Riesame.

La nozione di fase esecutiva (nella quale ai sensi del decreto ministeriale sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari) va interpretata tenendo conto dell'espresso riferimento alle ore impegnate in tale attività. Si ritiene quindi che in tale fase debbano essere ricomprese quelle attività di contatto (colloqui, visite etc.) tra il difensore e la persona accusata od imputata che si trova in vincoli.

Il compenso per il quale è richiesta la liquidazione è comprensivo di ogni attività accessoria, dagli accessi agli uffici a oneri ed incombenze amministrative o fiscali, le trasferte, le corrispondenze e le sessioni anche con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori.

A tale somma andrà aggiunto il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso così come previsto dall'art. 2 del DM 55/2014. Tale somma andrà calcolata sull'importo già ridotto.

Le spese vive (marche da bollo, spese postali, pedaggi autostradali, ecc.) effettivamente sostenute nell'esperimento dell'incarico verranno liquidate purché debitamente documentate con l'allegazione delle relative ricevute.

Sono escluse, perché rientranti nei compensi previsti, le competenze di ausiliari (interprete, investigatore) e collaboratori (sostituti processuali, delegati *ad acta*), mentre istanza di liquidazione a parte deve essere promossa, secondo le rispettive discipline professionali, dai consulenti tecnici nominati nel corso del procedimento (art. 83 D.P.R. n. 115/2002).

Per questi ultimi, onde scongiurare che la liquidazione sia esclusa a posteriori per essere l'accertamento tecnico ritenuto *ab initio* superfluo o irrilevante, è consigliabile che la nomina sia preventivamente comunicata con atto scritto depositato presso la Cancelleria del Giudice precedente, con espressa richiesta di tempestiva segnalazione al difensore in ordine alla ricorrenza dei ricordati profili di superfluità, ovvero all'esigenza di meglio documentare, ai medesimi fini, le ragioni o i temi di prova per i quali s'intende procedervi. Sarà a quel punto necessaria una motivazione particolarmente approfondita nei casi nei quali il giudice, pur in assenza di rilievi all'atto della nomina, dovesse poi ritenere di non procedere, per originaria superfluità o irrilevanza, alla liquidazione dei compensi al consulente di parte. L'istanza di liquidazione sarà presentata al termine di ciascuna fase o grado del processo secondo i criteri generali fissati nell'art. 82 comma 2 DPR n. 115/02.

Nell'istanza di liquidazione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il difensore dovrà dichiarare la propria iscrizione nell'elenco di cui all'art. 81 D.P.R. 115/2002.

Posto che l'art. 136 D.P.R. n. 115/2002 prevede che il giudice deve sempre verificare la "sussistenza e la permanenza" dei presupposti per l'ammissione al patrocinio dello Stato, richiedendo le integrazioni documentali che ritiene necessarie prima di procedere alla liquidazione, il difensore sarà tenuto a depositare, contestualmente all'istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare l'effettività e la permanenza dei predetti presupposti per procedere alla liquidazione, ed in particolare:

- il provvedimento di ammissione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la persistenza delle condizioni di ammissione al Patrocinio fino alla data di conclusione della fase procedimentale, ovvero -in alternativa- documentazione fiscale, amministrativa e/o contrattuale idonea a tal fine.

5. Presentazione dell'istanza

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 37 *bis* del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120 e dell'emanazione del Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, le richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 sono necessariamente presentate a mezzo servizio telematico (SIAMM).

Nel caso di parte civile costituita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rimane l'obbligo della parte di depositare copia della nota spese in sede di conclusioni.

È, comunque, opportuno che i difensori depositino anche una copia di cortesia dell'istanza di liquidazione in occasione dell'ultima udienza del processo, onde consentire al Giudice di esaminare l'istanza al momento della redazione delle motivazioni della sentenza ed emettere il decreto unitamente al deposito delle motivazioni in cancelleria.

In ogni caso gli avvocati sono invitati a depositare tempestivamente le istanze sul portale SIAMM, di modo che il fascicolo non sia già “migrato” verso altri uffici.

6. Liquidazione al difensore della parte civile

In merito alla liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che dall'art. 110 comma 3 DPR 115/2002, nonostante l'infelice formulazione che sembrerebbe rendere possibile una interpretazione “*a contrario*”, si debba invece ricavare il principio generale che il difensore della parte civile ammessa al beneficio ha sempre il diritto di ottenere il pagamento solo e soltanto dallo Stato e che l'imputato, se viene condannato al pagamento delle spese legali della parte civile ammessa, debba sempre versarle solo e soltanto allo Stato, sia o non sia egli a sua volta ammesso al beneficio. Infatti, ove si accogliesse la tesi secondo cui l'imputato ammesso al patrocinio va condannato al pagamento delle spese di rappresentanza in giudizio della parte civile non in favore dello Stato, ma direttamente in favore della parte civile, si legittimerebbe un'ingiustificabile duplicazione del pagamento alla parte civile della stessa spesa (le spese di assistenza della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, verrebbero rimborsate sia dall'imputato che dallo Stato).


È ben vero che di fatto l'imputato trae personale vantaggio economico dalla non assenza di colui che ha danneggiato, tuttavia la rifusione delle spese di lite non ha contenuto sanzionatorio, ma soltanto lo scopo di rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo; e se le spese sono sostenute dallo Stato, la rifusione deve avvenire a favore dello Stato, nella misura in cui esso le sostiene.

E altresì ben vero che, di fatto, ciò appare risolversi in un personale svantaggio per il difensore della parte civile ammessa (in particolare nel caso di imputato non ammesso al beneficio), perché viene compensato con il limite dei parametri previsti dall'art. 82 del T.U., laddove se potesse ottenere il pagamento dall'imputato, potrebbe vantare un compenso maggiore.

Tuttavia, il difensore della parte civile ammessa al beneficio, assumendo la difesa nel sistema retributivo del patrocinio a spese dello Stato, ne accetta tutte le condizioni, che hanno invece anche altri aspetti per lui favorevoli, quali la sicura solvibilità del debitore e il diritto al pagamento del compenso da parte dello Stato anche in caso di assoluzione dell'imputato o in caso di compensazione delle spese o di mancato accoglimento delle domande civilistiche (con il solo limite della inammissibilità).

Il giudice del processo nel dispositivo deve provvedere all'indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell'imputato, quantificandolo ai sensi del D.P.R. 115/2002, e contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, sempre ai sensi di tale norma.

In altre parole, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà specificare detta condizione nella propria nota spese, che redigerà secondo i parametri in quest'ambito previsti e chiedendo espressamente sia la condanna dell'imputato al relativo pagamento a favore dello Stato, sia che con il dispositivo il Giudice pure disponga la liquidazione della somma individuata a favore del legale, specificamente indicato, della parte. Il Giudice, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di difesa della parte civile, dovrà dal canto suo e nel dispositivo indicare l'esatto importo e disporre il pagamento



a favore dello Stato, liquidando al contempo ed espressamente la medesima somma al difensore di parte civile nominativamente indicato.

La nota spese presentata all'esito della discussione nel merito dovrà dunque contenere espressa menzione che la stessa è redatta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 110 DPR n. 115/2002, con richiesta che in caso di condanna:

- 1) l'imputato venga condannato al pagamento in favore dello Stato delle spese in quella sede determinate e
- 2) che le stesse siano, sempre nel dispositivo, liquidate a favore del professionista che ha rappresentato la parte civile.

Al fine di consentire al Giudice la liquidazione delle spese di difesa della parte civile nel dispositivo della sentenza è fatto obbligo al difensore di depositare l'istanza di liquidazione all'udienza di discussione. In ogni caso, il difensore dovrà depositare copia dell'istanza anche sul SIAMM.

Qualora vi sia stata la condanna dell'imputato al pagamento in favore dello Stato e la determinazione delle spese per l'assistenza della parte civile nei termini ricordati, il difensore di quest'ultima dovrà in seguito presentare solo sintetico promemoria per la cancelleria, allegando copia del dispositivo comprendente la relativa statuizione. Se, invece, tanto non fosse avvenuto (per assoluzione dell'imputato o per altra ragione), il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà presentare ordinaria richiesta di liquidazione per l'importo già dedotto in nota spese, allegando quest'ultima per il dettaglio delle singole voci e fasi.

Solo in quest'ultimo caso il decreto di pagamento di cui agli artt. 82 - 83 DPR n. 115/2002 sarà autonomamente emesso secondo le ordinarie e generali procedure.

Per facilitare i necessari riscontri, i giudici dovranno comunque, nell'intestazione della sentenza, indicare chiaramente il nome della parte civile e del difensore che la assiste.

Infine, giova evidenziare che nel caso in cui sia l'imputato che la parte civile siano entrambi ammessi al patrocinio a Spese dello Stato, secondo la più recente giurisprudenza (Cass. Sez. III, 31/5/2022 n. 33630) l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese processuali dalla stessa sostenute, non potendo esse restare a carico dello Stato.

7. Ipotesi di liquidazioni standardizzate

7.1. Direttissime concluse in una o due udienze con i alternativi

Come già previsto dai precedenti protocolli, è opportuno prevedere una liquidazione standardizzata per il processo per direttissima concluso con abbreviato, patteggiamento o messa alla prova perché si tratta di processi che hanno mediamente caratteristiche di elevata uniformità quanto ai tempi, alle difficoltà, alla gravità delle imputazioni, e quindi tendenzialmente uniformi anche nel compenso dovuto al difensore; inoltre, si tratta spesso di processi a carico di soggetti stranieri che vengono scarcerati a seguito dell'udienza e diventano irreperibili di fatto, così che la richiesta di liquidazione del compenso non viene presentata dal difensore subito dopo l'udienza, bensì a distanza di mesi, dopo che egli ha

cercato l'assistito anche chiedendo notizie alla Questura; a causa del tempo trascorso il fascicolo spesso non è più nella disponibilità del Giudice; la liquidazione standard consente di non cercare il fascicolo processuale, con significativo risparmio di tempo per tutti.

Proprio in questa ottica si è scelto di non fare distinzioni tra processi definiti in una o due udienze, con rito abbreviato o con applicazione di pena, e senza fare distinzione tra processi in cui l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e processi per i quali il difensore di ufficio chieda la liquidazione del compenso ex art. 117 D.P.R. n. 115/2002.

In questi casi si ritiene giustificata l'individuazione di sole tre fasi ovvero:

- la fase di studio (esame del verbale di arresto, del capo di imputazione, dell'intero fascicolo del Pubblico Ministero);
- la fase introduttiva;
- la fase decisoria.


Ciò premesso, e per superare le possibili occasioni di contenzioso conseguente ai dubbi interpretativi segnalati sulla fase in cui collocare l'istanza di rito alternativo, si conviene di liquidare il compenso nella misura così calcolata:

- fase di studio € 200,00
- fase introduttiva € 250,00
- fase decisoria € 500,00
- Totale € 950,00 (oltre accessori di legge)


Resta inteso che la "liquidazione concordata" per il rito direttissimo non è stata predisposta per i casi (non frequenti) in cui il processo instaurato con tali forme sia caratterizzato da particolare lunghezza e complessità dell'istruttoria dibattimentale o della discussione.

Novara, li 15/02/2024

Il Presidente E.F.
Dott. Gianfranco Pezone



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Novara
Avv. Giulia Ruggerone



8. ALLEGATO 1: Tabelle degli importi già ridotte di un terzo

(aggiornamento D.M. 13/8/2022)

Tribunale monocratico

Fase	Min.	Medio	Max*
<u>Studio</u>	158,00	315,33	473,33
<u>Introduttiva</u>	189,33	378,00	567,00
<u>Istruttoria</u>	378,00	756,00	1134,00
<u>Decisoria</u>	472,67	945,33	1418,00

*ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 la tariffa massima **non** può essere liquidata.

Tribunale Collegiale

Fase	Min.	Medio	Max*
<u>Studio</u>	158,00	315,33	473,33
<u>Introduttiva</u>	252,00	504,00	756,00
<u>Istruttoria</u>	472,67	945,33	1418,00
<u>Decisoria</u>	472,67	945,33	1418,00

*ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 la tariffa massima **non** può essere liquidata.

Corte D'Assise

Fase	Min.	Medio	Max*
<u>Studio</u>	252,00	504,00	756,00
<u>Introduttiva</u>	472,67	945,33	1418,00
<u>Istruttoria</u>	788,00	1575,33	2363,33
<u>Decisoria</u>	945,33	1890,00	2835,33

*ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 la tariffa massima **non** può essere liquidata.

G.I.P. – G.U.P.

Fase	Min.	Medio	Max*
<u>Studio</u>	284,00	567,33	851,33
<u>Introduttiva</u>	252,00	504,00	756,00
<u>Istruttoria</u>	346,67	693,33	1040,00
<u>Decisoria</u>	472,67	945,33	1418,00

*ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 la tariffa massima **non** può essere liquidata.